

## ALLEGATO A –

### CARATTERISTICHE LINEA D'INTERVENTO “CONTROGARANZIE 3”

<b>DOTAZIONE</b>	<b>7,5 milioni di euro</b> , a valere sul Fondo Controgaranzie istituito nell'ambito dell'Azione III.3.d.1.1 del POR FESR 2014-2020
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	In attuazione della D.G.R. n. 4989 del 30 marzo 2016 e s.m.i. il Fondo Controgaranzie è stato conferito in gestione a Finlombarda S.p.A., Società finanziaria di Regione Lombardia.
<b>SOGGETTI RICHIEDENTI</b>	I Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'112 bis TUB oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e sarà attuato nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. Al termine del regime di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'aggiornamento della normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato verrà demandata tramite provvedimento dirigenziale.</p> <p>I Confidi al fine di trasferire il beneficio economico ai Destinatari finali, applicheranno uno sconto sul prezzo della garanzia così definito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– qualora venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso e la componente relativa al rischio stesso sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di almeno il 40% la componente relativa al rischio della commissione sulle garanzie;</li><li>– qualora non venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso e non possa essere determinata la componente relativa al rischio stesso, il Confidi dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%.</li></ul> <p>Inoltre, in linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo della garanzia di primo livello (escluse tutte le voci versate dal Soggetto destinatario non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato dai Confidi ai Soggetti destinatari al lordo dello sconto sulla commissione come sopra definito, non potrà eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il 5,8% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata inferiore a 18 mesi;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il 3,5% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata pari o superiore a 18 mesi.</li> </ul> <p>L'importo dell'aiuto a carico del Destinatario finale viene determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010 ed, ove applicabile, è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo teorico di mercato della controgaranzia e il costo effettivamente sostenuto dal Destinatario finale, a fronte dell'ammissione al beneficio.</p> <p>Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del reg. (UE) 1407/2013 per il regime de minimis o regole del predetto quadro temporaneo), qualora la concessione di nuovi aiuti comporti il superamento dei massimali rispettivamente di cui all'art. 3.7 del Reg. UE 1407/2013 o del predetto Quadro Temporaneo, il Destinatario finale non potrà beneficiare di alcuna delle misure di aiuto.</p>
<b>DESTINATARI FINALI</b>	<p>I destinatari finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aventi sede legale e/o operativa o comunque sede della propria attività in Lombardia;</li> <li>• che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;</li> </ul> <p>e che alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le controgaranzie concesse in regime de minimis;</li> <li>• non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31/12/2019 per le controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo.</li> </ul> <p>Inoltre, i Destinatari finali devono appartenere ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI (incluse le società tra professionisti o le società multidisciplinari iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del decreto interministeriale n. 34/2013) secondo la definizione dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, attive al registro delle imprese;</li> <li>• liberi professionisti.</li> </ul>
<b>OGGETTO INTERVENTO</b>	
<b>FINALITÀ</b>	Migliorare l'accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.
<b>OPERAZIONI AMMISSIBILI</b>	<p>Garanzie rilasciate dai Soggetti Richiedenti (Confidi) su Operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassa: apertura di credito in conto corrente;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;</li> <li>- Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;</li> <li>- Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti.</li> </ul> <p>Ai fini dell'ammissibilità le operazioni finanziarie dovranno essere erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) dai soggetti finanziatori (Banche) ai Destinatari finali da non più di tre mesi rispetto alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. In deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primo flusso informativo delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/05/2020.</p> <p>Le operazioni finanziarie dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti; viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento.</p> <p>Le finalità dovranno emergere dall'istruttoria del Soggetto richiedente sul Destinatario finale secondo le modalità previste dall'Avviso di successiva emanazione.</p> <p>Non beneficiano della controgaranzia le operazioni finanziarie a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda.</p>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<p>Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Soggetti Richiedenti (Confidi). La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull'importo complessivo di controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di riferimento), nei limiti dell'importo massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito).</p> <p>La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà trasferire il beneficio sul destinatario finale.</p>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>La misura prevede un periodo di costruzione del portafoglio (Periodo di riferimento).</p> <p>Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 8% del Plafond di riferimento.</p> <p>La controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi) per le controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo.</p> <p>La controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi) per le</p>

	<p>controgaranzie concesse nell'ambito del regime de minimis.</p> <p>In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l'importo di euro 800.000,00, indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente.</p> <p>Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia del Confidi entro il limite massimo di 84 mesi.</p> <p>In caso di escussione della controgaranzia, tutte le attività di recupero del credito, anche nell'interesse del Fondo, saranno svolte dai Soggetti richiedenti (Confidi) direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, ciascuno secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; Il Soggetto richiedente è inoltre autorizzato a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni controgarantite, fatti salvi i limiti di cui sopra, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio.</p> <p>In caso di escussione della controgaranzia, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni al Fondo tutti gli eventuali recuperi del credito in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dalla banca o dal Confidi medesimo, in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, benché non sia prevista la surroga nelle ragioni del credito da parte del gestore del Fondo. Tale rimborso non determina la ricostituzione del CAP utile ai fini di eventuali successive escussioni.</p>
<b>PROCEDURE DI ATTUAZIONE</b>	
<b>COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI RIFERIMENTO</b>	<p>I dati relativi al Portafoglio di riferimento saranno trasmessi periodicamente dai Soggetti richiedenti mediante flussi informativi diretti alla piattaforma Bandi on Line (resa disponibile da Regione Lombardia) tramite appositi protocolli informatici.</p> <p>Nel provvedimento attuativo della presente delibera saranno dettagliati i flussi informativi richiesti e le modalità di trasmissione.</p>
<b>PROCEDIMENTO</b>	<p>I Confidi ammessi al convenzionamento sulla linea controgaranzie 2, di cui al decreto n. 10852 del 23/7/2019, possono da subito operare sulla Linea di intervento "Controgaranzie 3" di cui alla presente deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento inviando una comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombarda spa agli indirizzi di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e finlombarda@pec.regione.lombardia.it.</p> <p>Per i nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) richiedenti, 15 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda fino alla data del decreto di assegnazione</p>
<b>CONTROLLI</b>	<p>I controlli, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.</p>